



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA**

RICORSO

Per il dott. **VINCENZO MORGILLO** (C.F. MRGVCN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Parenti del foro di Roma (C.F. PRNLGU61D17H501R – FAX n. 063728993 – PEC: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), nonché dall'Avv. Niccolò Maria d'Alessandro del Foro di Roma (C.F. DLSNCL89M08G628K – PEC niccolomariadalessandro@ordineavvocatiroma.org – FAX 063728993), domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti in Roma, alla Via Virgilio n. 8, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,

- Ricorrente

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*;
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE**, *l.r.p.t.*;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI – GESTIONE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del Ministro *l.r.p.t.*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, *l.r.p.t.*;

- Resistenti

NEI CONFRONTI DI

- **VITTORIO PROTO** (C.F. PRTVTR55B27E791X), nato a Maddaloni (CE) ed ivi residente in Via Appia n. 31;

- Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli “m_pi.AOOU.SP.REGISTRO UFFICIALE.U.0013304.30-07-2021” con cui è stato decretato che: “Art. 1 I



docenti di seguito indicati sono individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso e sede di titolarità di fianco indicata con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021 Art. 2 All'atto dell'assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata, formalizzerà il relativo contratto di lavoro ed attiverà i conseguenziali adempimenti con la R.T.S.”;

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli “m_pi.AOOU SPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011188.06-07-2021” avente ad oggetto: “AVVISO IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE DA CONCORSO A.S. 2021/22”;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “m_pi.AOODRCA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0025160.05-07.2021” con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021761.14.-06.2021” con il quale sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020 per la classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Molise;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli – Gestione reclutamento del personale scolastico “m_pi.AOOU SPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008719.31-05-2021” con cui è stato pubblicato l'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019662.27-05.2021” con cui è stato escluso il dott. Vincenzo Morgillo dalla procedura



concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032957.21-10-2020” con cui è stata decretata la Commissione giudicatrice classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto: “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510)” e relativi allegati;
- del D.D. n. 783 del 08.07.2020 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto: “Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510. (Decreto n. 783)” e relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.

FATTO

- Il dott. Vincenzo Morgillo si è laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 30.01.2001 con una tesi sperimentale dal titolo: “Studio della combustione di gocce di emulsioni composte da oli di pirolisi e oli diesel commerciali”. Successivamente, ha ottenuto l'abilitazione nazionale per lo svolgimento della professione di ingegnere in data 23.07.2001 con votazione 92/100.
- Egli, nel corso degli anni, ha svolto numerosi corsi di perfezionamento e Master. A titolo meramente esemplificativo, ha conseguito: 1) un diploma Master di I livello presso l'Università Telematica Pegaso dal Titolo “Metodologie Innovative per la didattica e processi di apprendimento” in data 04.03.2014; ha acquisito 24 cfu crediti universitari per l'insegnamento presso l'Università degli studi del Sannio come da certificato del 25.10.2018; ha conseguito il corso di perfezionamento presso l'Università Europea di Roma dal titolo “La progettazione



formativa nella scuola che cambia” come si evince dal certificato rilasciato dall’ateneo in data 17.06.2006; ha conseguito un ulteriore certificato per la frequenza al corso di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Firenze dal titolo “La dirigenza scolastica. Competenze giuridiche, organizzative e formative” in data 26 maggio 2007 e, nel medesimo ateneo, il corso di perfezionamento denominato “Strategie didattiche, tecnologia e processi cognitivi”.

- Con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e successive modifiche con D.D. n. 783/2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
- Il dott. Morgillo presentava domanda alla predetta procedura straordinaria per la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado avendo lo stesso tutti i requisiti previsti dalla normativa.
- Con Decreto del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019662.27-05.2021” – a seguito della verifica del possesso dei requisiti - il dott. Vincenzo Morgillo veniva escluso dalla citata procedura concorsuale straordinaria per l’asserita mancanza del possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b).
- Il dott. Morgillo – a seguito di istanza di accesso agli atti – veniva a conoscenza che le sue prove erano state valutate positivamente in quanto lo stesso aveva ottenuto il punteggio di 56, ossia il punteggio utile ai fini dell’immissione in ruolo (unica prova scritta per l’immissione in ruolo).
- Con Decreto del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli – Gestione reclutamento del personale scolastico “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008719.31-05-2021” veniva pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta.
- Con successivo Decreto del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021761.14-06-2021” venivano approvate le graduatorie di merito



del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020 per la classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Molise (nella quali, non rientrava il dott. Morgillo, precedentemente escluso per l'asserita mancanza del requisito previsto nel bando).

- Con Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “pi.AOODRCA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0025160.05-07.2021” venivano pubblicate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020.

- Con provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011188.06-07-2021” veniva pubblicato “AVVISO IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE DA CONCORSO A.S. 2021/22.

- Con Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli “m_pi.AOOUSP.REGISTRO UFFICIALE.U.0013304.30-07-2021” veniva decretato che: “Art. 1 I docenti di seguito indicati sono individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso e sede di titolarità di fianco indicata con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021 Art. 2 All'atto dell'assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata, formalizzerà il relativo contratto di lavoro ed attiverà i conseguenziali adempimenti con la R.T.S.”

- I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e, per tale ragione, devono essere annullati da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo regionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA INDETTA CON D.D. N.510 DEL 23.04.2020 E RETTIFICATA CON SUCCESSIVA D.D. N. 783 DEL 08.07.2020 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES,



COMMA 1, L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

I provvedimenti emessi dal Ministero dell'Istruzione impugnati con il presente ricorso dal dott. Vincenzo Morgillo sono palesemente illegittimi.

Nello specifico, l'illegittimità dei provvedimenti trae origine dalla previsione contenuta nell'art. 2 della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e rettificata con successiva D.D. n. 783 del 08.07.2020 del Ministero dell'Istruzione.

L'art. 2, comma 1, lett. b, della predetta procedura straordinaria – inerente ai requisiti di ammissione – prevede che la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: *"hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,"* (enfasi aggiunta).

In base a tale (illegittima) disposizione prevista nel bando, come requisito di ammissione a detto concorso viene precisato che i concorrenti devono aver svolto un anno di servizio tra quelli rientranti nella lettera a).

L'art. 2, comma 1, lett. a), prevede a sua volta che: *"a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio. ANCHE NON CONSECUTIVE, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). [...]"* (enfasi aggiunta).

Pertanto, la lettera a) e la lettera b) necessitano di essere lette in combinato disposto, dato che quest'ultima fa un espresso rinvio alla prima.

Dalla lettura di entrambe le lettere si evince che:

1) con riferimento alla lettera b), è necessario di aver svolto almeno un anno di servizio tra quelli "rientranti nella lettera a)";



2) la stessa lettera a), stabilisce che ai fini del requisito di ammissione è doveroso aver svolto “tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 almeno tre annualità di servizio, ANCHE NON CONSECUTIVE.

Ne deriva che il rinvio operato dalla lett. b) alla lett. a) fornisce la possibilità all'odierno ricorrente di aver svolto – tra l'anno 2008/2009 e l'anno 2019/2020 – un anno di servizio (anche non consecutivo). Infatti, la lett. b) NON prevede in alcun modo che l'anno di servizio debba essere svolto consecutivamente né, tantomeno, che debba riguardare unicamente l'anno 2019/2020 ma, al contrario, richiamando espressamente la lettera a), di conseguenza rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima.

Non solo.

Il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con parere del 22.07.2021 avente ad oggetto “Procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado. Abilitazione all'esercizio della professione docente. Parere”, ha stabilito quanto segue.

“...Alla luce del frastagliato quadro normativo sopra richiamato, come derivante da successivi interventi legislativi modificativi, acquisito parere conforme da parte dell'Ufficio Legislativo e della Direzione generale per il personale della scuola di questo Ministero, si ritiene di poter riconoscere l'abilitazione all'insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) Titolarità, nell'anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- 2) Iscrizione nell'elenco non graduato di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito nella procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21(ALL2);



Pertanto, in base al summenzionato parere dello stesso Ministero, il Sig. Morgillo ha diritto al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, ad essere inserito nella graduatoria di merito, perché soddisfa entrambe le condizioni.

In ordine al punto 1), si rileva come il ricorrente abbia stipulato un contratto di docenza a tempo determinato dal 30.11.2020 al 30.06.2021 presso un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione con regolarità contributiva, nella classe di insegnamento A060 presso l'Istituto Fermi Cervi Cervino-Messercola.

Relativamente al punto 2), si evidenzia nuovamente come il ricorrente sia stato (illegittimamente) escluso dal predetto concorso straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del DD 510/2020, per non aver prestato 1 anno di servizio per la specifica classe di concorso, nel caso di specie A060, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 (come, invece, previsto dalla lett. a) per espresso richiamo della lett. b).

Sul punto, occorre nuovamente precisare che il Ministero abbia erroneamente interpretato la normativa oggetto dell'esclusione del dott. Morgillo dalla procedura in quanto – preme ribadire – che:

- 1) con riferimento alla lettera b), è necessario di aver svolto almeno un anno di servizio tra quelli "rientranti nella lettera a)";
- 2) la stessa lettera a), stabilisce che ai fini del requisito di ammissione è doveroso aver svolto "tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 almeno tre annualità di servizio, ANCHE NON CONSECUTIVE.

Pertanto, appare evidente come il rinvio operato dalla lett. b) alla lett. a) fornisce la possibilità all'odierno ricorrente di aver svolto – tra l'anno 2008/2009 e l'anno 2019/2020 – un anno di servizio (anche non consecutivo). Infatti, preme ribadire che la lett. b) NON prevede in alcun modo che l'anno di servizio debba essere svolto consecutivamente né, tantomeno, che debba riguardare unicamente l'anno 2019/2020 ma, al contrario, richiamando espressamente la lettera a), di conseguenza rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima.



Il dott. Morgillo, come già rilevato, in base a quanto si evince nella domanda presentata ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria oggetto del presente ricorso, ha svolto dall'anno 2004 ad oggi innumerevoli attività di insegnamento presso svariate scuole secondarie, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, per la classe A034 – Scienze e Tecnologie Chimiche, presso la Scuola secondaria statale “ISA Pier della Francesca” di Arezzo per l'anno 2006/2007, presso “ISA Sesto fiorentino” di Firenze per l'anno 2007/2008, presso “PAS ITIS F. Giordani” di Caserta per l'anno 2009/2010, presso la Leonardo da Vinci di Caserta per l'anno 2011/2012, presso l'istituto “Padre Salvatore Lener” di Caserta per l'anno 2015/2016, presso la Don Gnocchi di Caserta per l'anno 2018/2019.

Inoltre, egli ha altresì espletato attività di docenza per le classi di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche e per la classe di concorso A060, ossia la classe di concorso cui ha partecipato il dott. Morgillo alla procedura straordinaria di cui si tratta.

Da ultimo, egli ha svolto per la medesima classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (oggetto della procedura straordinaria impugnata) attività di docenza (CONSECUTIVA) a tempo determinato presso l'Istituto E. Fermi Cervi Cervino-Messiercola dal 30.11.2020 al 30.06.2021 su posto comune vacante valevole come intera annualità.

Preme altresì compiere un'ulteriore e fondamentale precisazione: i programmi relativi alle classi di concorso A034 - Scienze e Tecnologie Chimiche e A060 - Tecnologia (nella scuola secondaria di I grado) sono sovrapponibili per buona parte, ossia presentano in comune la maggior parte degli argomenti. Infatti, come evincibile da numero programmi relativi alle suddette classi di concorso, anche la classe di concorso A034, così come la A060, fa riferimento ad un dipartimento tecnologico. In entrambi i casi vengono affrontate tematiche inerenti a diversi settori della chimica (chimica generale, analitica, fisica, inorganica e organica) ma, soprattutto, tecnologico, dei materiali e dei processi chimici in ambito industriale (controllo ambientale, sicurezza, gestione d'impresa, certificazione,



economia, *marketing*) e conoscenze di matematica e fisica adeguate ad affrontare con profitto lo studio della chimica.

Occorre altresì sottolineare che la tabella nella quale vengono definiti i titoli di accesso per le varie classi di concorso del D.M. 259/17 e quelle precedenti, richiede per la classe di concorso A060 la generica Laurea in Ingegneria, qualsiasi specializzazione, cioè, e a nulla conta il tipo di specializzazione acquisito, mentre la classe di concorso A034, richiede espressamente la laurea in Ingegneria chimica. Da ciò si deduce, che chi è laureato in Ingegneria chimica può certamente insegnare nella classe di concorso A060 come da normativa attuale e precedente del Miur.

Ne deriva che il candidato – rispetto a molti altri concorrenti, in virtù delle molteplici attività di docenza nel corso degli anni – ha una vasta preparazione nel mondo della chimica che abbraccia sia la classe di concorso A034 sia la classe di concorso A060 che, per quanto detto prima, si può definire un sottoinsieme della A034.

Per tali ragioni, dunque, appare fin troppo evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione emesso dal Ministero dell'Istruzione nei confronti dell'odierno ricorrente il quale è stato escluso per l'asserita assenza del requisito di cui al succitato art. 2, comma 1, lett. b) dato che - preme ribadire - il dott. Morgillo ha svolto attività di docenza consecutiva (da ultimo, con il summenzionato contratto di docenza dal 30.11.2020 al 30.06.2021 valevole per l'intera annualità per la classe di concorso A060) e non consecutiva, conformemente a quanto previsto nella normativa espressa nel bando.

Ma vi è di più.

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale non dovesse ritenere fondato quanto sopra descritto in ordine all'annualità di servizio, si evidenzia l'illegittimità della predetta procedura concorsuale: se così fosse, basandosi sull'interpretazione fornita dal Ministero confluita nel provvedimento di esclusione in capo al dott. Morgillo, appare fin troppo evidente che i criteri previsti nella summenzionata procedura



PARENTI

straordinaria siano eccessivamente gravosi e non proporzionali rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Infatti, in base a quanto precisato nelle premesse, il dott. Morgillo dall'anno 2004 ad oggi ha svolto innumerevoli attività di docenza presso svariate scuole secondarie.

Da ultimo, egli ha svolto per la medesima classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (oggetto della procedura straordinaria impugnata) attività di docenza E. Fermi Cervi Cervino-Messiercola dal 30.11.2020 al 30.06.2021.

Pertanto, aderire all'interpretazione del Ministero in ordine alla disciplina prevista nella procedura straordinaria, comporterebbe un'evidente limitazione di accesso a tale procedura da parte del dott. Morgillo il quale, nonostante molteplici attività di docenza svolte nel corso degli anni, vedrebbe compromessa la possibilità di poter essere immesso tra gli idonei vincitori.

Infatti, come già rilevato, il dott. Morgillo avrebbe comunque superato le prove scritte con un punteggio pari a 56 punti, ossia il punteggio utile ai fini dell'inquadramento tra gli idonei.

Come rilevato da costante giurisprudenza, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 22 gennaio 2020, n. 535; Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972; Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

È fin troppo chiaro quindi che – in base a quanto statuito dal Ministero nel Decreto di esclusione notificato al dott. Morgillo - i criteri del bando **non sono in alcun modo proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una**



immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Alla luce di quanto suesposto, dunque, delle due l'una:

1) O la previsione del bando è legittima e, dunque, il dott. Morgillo – come sopra evidenziato, sulla base delle molteplici attività di docenza svolte – aveva tutti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del bando i quali prevedono l'annualità di servizio tra l'anno 2008/2009 e l'anno 2019/2020;

2) oppure, al contrario ed in via subordinata, la normativa prevista nella procedura concorsuale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) si presenta eccessivamente restrittiva e gravosa rispetto all'interesse pubblico e nei confronti di docenti – quali il dott. Morgillo – che vedrebbero compromessa la possibilità di partecipare e ottenere un contratto di docenza nonostante la pregressa formazione scientifica e l'attività di docenza svolta dal 2004 ad oggi.

Pertanto, appare fin troppo evidente l'illegittimità dei provvedimenti del Ministero e, in particolare, del provvedimento di esclusione del dott. Morgillo dalla procedura straordinaria. Infatti, tali provvedimenti, si traducono nel vizio di eccesso di potere di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 3 l. n. 241/1990 in quanto lo stesso Ministero ha utilizzato il proprio potere in modo del tutto illegittimo, con una motivazione illogica, contraddittoria e manifestamente priva di un'adeguata attività istruttoria.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, C. 2, COST. E DELL'ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ

I provvedimenti assunti dal Ministero dell'Istruzione sono illegittimi per violazione degli artt. 97, c. 2, Cost. e dell'art. 1 l. n. 241/1990.

Come è noto, infatti, i principi costituzionali e rinvenibili nella legge sul procedimento amministrativo costituiscono "linee guida" sullo svolgimento dell'attività e fungono quindi da "perno" per la stessa.

In particolare, per ciò che qui rileva, è utile rammentare che il principio di ragionevolezza (insieme al principio di imparzialità) significa non arbitrarietà nelle scelte. Ogni scelta che l'amministrazione va ad assumere negli spazi lasciati

aperti dalla legge – nell'esercizio del potere discrezionale – deve essere logicamente consequenziale rispetto alle premesse quali risultano sulla base dei fatti e degli interessi acquisiti con riferimento a una situazione concreta. Ciò comporta a sua volta che questa situazione debba essere conosciuta nella completezza mediante l'acquisizione attendibile di tutti gli elementi di cui si compone. E da essi deve scaturire la scelta, come quella capace di perseguire in concreto il fine assegnato e non altro: la migliore scelta possibile per il perseguimento del fine stesso, sulla base degli elementi della realtà acquisiti (Cfr. V. Cerulli Irelli, *Principii del diritto amministrativo*, II, Torino, 2005, 18 ss.).

Ne deriva che i principi di ragionevolezza e imparzialità sono volti ad ottenere la migliore e legittima scelta da parte della p.a. nell'esercizio del potere discrezionale, ossia una scelta che faccia sì che i soggetti portatori di interessi siano trattati allo stesso modo e che gli stessi non vengano inutilmente sacrificati da uno scorretto uso del potere.

Non solo.

Nel caso di specie, appare fin troppo evidente che i provvedimenti impugnati abbiano violato il principio europeo di proporzionalità e di legittimo affidamento. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che la proporzionalità si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.

La giurisprudenza amministrativa afferma infatti che il principio di proporzionalità preclude all'amministrazione l'adozione di atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non proporzionato all'interesse pubblico.

Per tali ragioni, il principio in esame implica l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, l'obbligatorietà dello stesso, e, ancora, la sua adeguatezza riguardo al sacrificio imposto ai singoli.

Il principio di legittimo affidamento, come sostenuto da giurisprudenza costante, viene così definito: "La tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici



principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento." (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

È fin troppo chiaro che il Ministero abbia violato i succitati principi posti alla base del corretto esercizio del potere amministrativo: lo stesso Ministero, infatti, ha compiuto una scelta del tutto irrazionale e sproporzionata in quanto ha illegittimamente escluso il dott. Morgillo dalla predetta procedura concorsuale avendo quest'ultimo tutti i requisiti previsti dal bando, ossia conformemente all'art. 2, comma 1, lett. a) e b).

ISTANZA CAUTELARE

A) SUL C.D. *FUMUS BONI IURIS*

Le considerazioni finora esposte chiariscono in maniera piena e compiuta la sussistenza dei requisiti richiesti *ex lege* per la concessione della misura cautelare.

Risultano evidenti gli elementi di diritto posti alla base del c.d. *fumus boni iuris* nei quali si concreta l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Ministero dell'Istruzione.

B) SUL C.D. *PERICULUM IN MORA*

L'istanza cautelare proposta dall'odierno ricorrente si rivela, altresì, meritevole di accoglimento sotto il profilo del cd. *periculum in mora*.

Il provvedimento impugnato provoca pregiudizi gravi ed irreparabili nella sfera giuridica del ricorrente qualora questo Ecc.mo Tar adito non ne sospenda gli effetti trattandosi di un provvedimento illegittimo emesso in violazione di legge ed eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 1, l. n. 241/1990.

Il pregiudizio è grave ed irreparabile per il ricorrente e risiede nel fatto che il dott. Morgillo vedrebbe definitivamente compromessa la possibilità di essere immesso in ruolo nella procedura straordinaria di cui si tratta: infatti, preme ribadire che lo stesso sia stato illegittimamente escluso dalla predetta procedura in quanto al



momento della presentazione della domanda possedeva tutti i requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b).

Inoltre, il pregiudizio grave ed irreparabile risiede nel fatto che nel mese di settembre i candidati ritenuti idonei verranno immessi in ruolo (in data 01.09.2021) e firmeranno il contratto di docenza con le rispettive scuole secondarie di primo e secondo grado per le classi di concorso cui hanno partecipato in base a quanto indicato nel provvedimento impugnato del Ministero dell'Istruzione del 30.07.2021.

Va da sé che il dott. Morgillo, in attesa della definizione del giudizio di merito, necessita di un provvedimento cautelare ordinatorio-propulsivo volto ad ottenere l'ammissione con riserva nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell'Istruzione in data 05.07.2021.

Pertanto, solo un provvedimento cautelare potrebbe consentire all'odierno ricorrente di pervenire alla definizione del giudizio *re adhuc integra*, riequilibrando l'assetto degli interessi in gioco nel rispetto del dettato normativo, consentendo allo stesso di evitare un grave danno e di ripristinare la legittimità violata esclusivamente dall'amministrazione.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

A) SUL C.D. *FUMUS BONI IURIS*

Risultano evidenti gli elementi di diritto posti alla base del c.d. *fumus boni iuris* nei quali si concreta l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Ministero dell'Istruzione.

B) SUL C.D. *PERICULUM IN MORA*

Risulta altresì pienamente sussistente il requisito del c.d. *periculum in mora* al fine di ottenere un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*

Il pregiudizio grave ed irreparabile in cui versa il ricorrente (tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio) risiede nel fatto che - in base a quanto evidenziato nei motivi di diritto - in data 01.09.2021 i candidati ritenuti idonei verranno immessi in ruolo e l'odierno ricorrente rischierebbe di vedere definitivamente compromessa la possibilità di ottenere un posto utile nella graduatoria e, conseguentemente, ottenere un contratto di docenza.



Infatti, nel Decreto del 30.07.2021 è stato precisato che: "Art. 1 I docenti di seguito indicati sono individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso e sede di titolarità di fianco indicata con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021; Art. 2 All'atto dell'assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata, formalizzerà il relativo contratto di lavoro ed attiverà i conseguenziali adempimenti con la R.T.S.".

Pertanto, solo un provvedimento cautelare ex art. 56 c.p.a. potrebbe consentire all'odierno ricorrente – in attesa della decisione in sede collegiale – di ottenere la sospensione e pedissequa ammissione con riserva alla procedura concorsuale in oggetto.

P.Q.M.

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale Regionale Amministrativo adito, *contrariis reiectis*, di voler così provvedere:

- 1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa adozione delle misure cautelari più opportune, annullare tutti i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi;
 - 2) In via subordinata, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la procedura straordinaria in quanto illegittima;
 - 3) In via cautelare, ammettere con riserva il ricorrente nella graduatoria di merito.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Il C.U. dovuto per la presente controversia è pari ad € 325,00.

Roma, 12 agosto 2021

Io sottoscritto Avv. Luigi Parenti in qualità di difensore
del dott. Vincenzo Morgillo
ATTESTO
che la presente copia informatica è conforme al digitale
analogico dal cui è stata estratta

Avv. Luigi Parenti

Avv. Niccolò Maria d'Alessandro

Firmato
digitalmente da

Luigi Parenti

C = IT

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto dott. **VINCENZO MORGILLO** (C.F. MRGVCN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5 delego, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Luigi Parenti del foro di Roma (C.F. PRNLGU61D17H501R – FAX n. 063728993 – PEC: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), nonché l'Avv. Niccolò Maria d'Alessandro del Foro di Roma (C.F. DLSNCL89M08G628K – PEC niccolomariadalessandro@ordineavvocatiroma.org – FAX 063728993) a rappresentarmi e difendermi, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio, proporre appello, proporre motivi aggiunti e promuovere ogni altra attività difensiva, innanzi al TAR Lazio – Roma contro il Ministero dell'Istruzione ed altri per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune, del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico per la Campania – Direzione Generale “pi.AOODRCA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0025160.05-07.2021” con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 e con D.D. n. 783 del 08.07.2020 nonché qualsiasi atto o documento connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.


Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti sito in Roma, via Virgilio n. 8 – 00193 Roma (RM).

Dichiaro di essere stato informato della difficoltà e della complessità della controversia.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m., di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzandone sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

DOTT. VINCENZO MORGILLO



(È autentica)

AVV. LUIGI PARENTI

AVV. NICCOLÒ MARIA D'ALESSANDRO



RELATE DI NOTIFICA EX ART.1, L. 21.1.1994, N. 53

1) Io sottoscritto Avv. Luigi Parenti, in base alla L. 21.1.1994, 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 7/1994, previa iscrizione al nr. **652** del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto di **VINCENZO MORGILLO** C.F. MRGV CN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5, il su esteso atto (Ricorso al TAR Lazio-Roma), comprensivo di procura in calce, al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, ivi trasmettendone, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 5, Via Virgilio n. 8 copia conforme all'originale in data corrispondente a quella del timbro postale, con raccomandata AR n. AG **78528281125-9**

Avv. Luigi Parenti

2) Io sottoscritto Avv. Luigi Parenti, in base alla L. 21.1.1994, 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 7/1994, previa iscrizione al nr. **653** del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto di **VINCENZO MORGILLO** C.F. MRGV CN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5, il su esteso atto (Ricorso al TAR Lazio-Roma), comprensivo di procura in calce, al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale**, *l.r.p.t.*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, ivi trasmettendone, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 5, Via Virgilio n. 8 copia conforme all'originale in data corrispondente a quella del timbro postale, con raccomandata AR n. AG **78528281124-8**

Avv. Luigi Parenti

3) Io sottoscritto Avv. Luigi Parenti, in base alla L. 21.1.1994, 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 7/1994, previa iscrizione al nr. 654 del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto di **VINCENZO MORGILLO** C.F. MRGVCN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5, il su esteso atto (Ricorso al TAR Lazio-Roma), comprensivo di procura in calce, al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli - Gestione reclutamento del personale scolastico**, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, ivi trasmettendone, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 5, Via Virgilio n. 8 copia conforme all'originale in data corrispondente a quella del timbro postale, con raccomandata AR n. AG 78528281126-2

Avv. Luigi Parenti

4) Io sottoscritto Avv. Luigi Parenti, in base alla L. 21.1.1994, 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 7/1994, previa iscrizione al nr. 655 del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto di **VINCENZO MORGILLO** C.F. MRGVCN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5, il su esteso atto (Ricorso al TAR Lazio-Roma), comprensivo di procura in calce, al **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, l.r.p.t., presso la sede Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli NA, ivi trasmettendone, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 5, Via Virgilio n. 8 copia conforme all'originale in data corrispondente a quella del timbro postale, con raccomandata AR n. AG 78528281127-3

Avv. Luigi Parenti

5) Io sottoscritto Avv. Luigi Parenti, in base alla L. 21.1.1994, 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 7/1994, previa iscrizione al nr. 656 del mio Registro Cronologico, ho notificato per conto di **VINCENZO MORGILLO** (C.F. MRGVCN74S19B963X), nato a Caserta il 19.11.1974 ed ivi residente in Via Pizzola n. 5, il su esteso atto (Ricorso al TAR Lazio-Roma), comprensivo di procura in calce, **Vittorio Proto** (C.F. PRTVTR55B27E791X), nato il 27.02.1955 a Maddaloni (CE) ed ivi residente in Via Appia n. 31, ivi trasmettendone, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 5, Via Virgilio n. 8 copia conforme all'originale in data corrispondente a quella del timbro postale, con raccomandata AR n. AG ...78528281128-4

Avv. Luigi Parenti

Io sottoscritto avv. Luigi Parenti in qualità di difensore del dott. Vincenzo Morgillo

ATTESTO

che la presente copia informatica contenente il ricorso, la procura alle liti e le relate di notifica è conforme all'originale in mio possesso